



COMUNICATO UFFICIALE N.210/C  
DEL 9 FEBBRAIO 2006

210/632

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dall'avv. Mario Pezzati e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 3 Febbraio 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

### S E R I E "C/1"

RECLAMO SOCIETA' **SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.** AVVERSO **AMMENDA** 3.000,00 EURO (C.U. N.180/C DEL 17/1/2006 GARA SALERNITANA-SPEZIA DEL 15 GENNAIO 2006).

La società Salernitana Calcio 1919 S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara Salernitana-Spezia del 15/1/2006, ha irrogato la sanzione dell'ammenda di 3.000,00 euro "per avere introdotto, accesi e fatti esplodere, materiale pirotecnico consistente in fumogeni, bengala e petardi anche di notevole potenza, questi ultimi peraltro da qualificare come ordigni oggettivamente pericolosi per le incolumità individuali".

La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in considerazione del fatto che nella specie si sarebbe trattato di fuochi pirotecnici accesi in segno di entusiasmo.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la relazione del Commissario di Campo riporta testualmente: "prima e durante la gara venivano esplosi dai sostenitori della società Salernitana n.4 petardi con grosso potere deflagrante", ritiene che nel caso in esame la sanzione irrogata sia corretta e congrua, atteso che non si è trattato di fuochi pirotecnici e che vi è stata una reiterazione del comportamento antigiuridico.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società **Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-.**

La tassa va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' **S.S. LANCIANO S.R.L.** AVVERSO **AMMENDA** 3.000,00 EURO (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA LANCIANO-FROSINONE DEL 9 GENNAIO 2006).

La società S.S. Lanciano S.r.l. propone reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara Lanciano-Frosinone del 9/1/2006, ha irrogato la sanzione dell'ammenda di 3.000,00 euro "per avere abusivamente introdotto materiale pirotecnico accendendo e facendo esplodere numerosi fumogeni e petardi, nonché per lancio di una bottiglietta senza conseguenze".

La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenendo i fatti valutati erroneamente in quanto si è trattato di una coreografia messa in scena in occasione di una gara di posticipo con riprese televisive durante la quale non si è verificato alcun fatto violento.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, non ritiene il gravame meritevole di accoglimento in quanto nel caso in esame la sanzione irrogata dal giudice di prime cure risulta corretta e congrua, atteso che si è trattato di numerose esplosioni di petardi e lancio di una bottiglietta e giustamente quantificata nel minimo edittale.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società **S.S. Lanciano S.r.l.-**.

La tassa va addebitata.

## S E R I E "C/2"

RECLAMO SOCIETA' **A.C. LEGNANO S.R.L.** AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE **CALCIATORE DAVIDE TENTONI** (C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA BIELLESE-LEGNANO DEL 22 GENNAIO 2006).

La società A.C. Legnano S.r.l. ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale il calciatore Davide Tentoni veniva squalificato per quattro gare effettive per avere tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro premendogli nel contempo un dito sul petto.

La reclamante, nella memoria pervenuta nei termini, si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiede la riduzione della sanzione irrogata da quattro a tre giornate.

All'odierna riunione era presente l'avv. Donato Di Campli che concludeva come da memoria.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ritiene il gravame meritevole di accoglimento: il comportamento tenuto dal calciatore Davide Tentoni deve essere complessivamente considerato irrispettoso ed offensivo,

210/634

ma deve comunque essere valutato nell'unico contesto nel quale il comportamento stesso si è sviluppato e come tale sanzionabile, in base all'art. 14 comma 2 bis lett. a), con tre gare effettive.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società A.C. Legnano S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Davide Tentoni a tre gare effettive.

La tassa non va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.  
F.to Not. Pasquale Marino

'''

**Pubblicato in Firenze il 9 Febbraio 2006**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli